

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 10

Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione

Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.